



53609-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 20/01/2017

Sent. n. sez. 219/2017-

REGISTRO GENERALE
N.44447/2015

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI

- Presidente -

MARCO VANNUCCI

LUIGI FABRIZIO MANCUSO

- Rel. Consigliere -

STEFANO APRILE

GAETANO DI GIURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FEI ADRIANO nato il 05/03/1958 a NAPOLI

avverso l'ordinanza del 26/02/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Udit i difensor Avv.;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2015, la Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da Adriano Fei avverso l'ordinanza della stessa Corte in data 6 ottobre 2011, recante il rigetto dell'istanza di costui tendente ad ottenere la restituzione di somme sequestrate che erano state precedentemente accantonate dal Banco di Napoli sul conto n. 11/1, aperto appositamente dall'Istituto bancario per farvi confluire importi derivanti da precedenti versamenti, compiuti dal Fei sul proprio conto corrente per il successivo incasso, di titoli la cui provenienza era risultata illecita o dubbia a seguito della presentazione di reclami dei soggetti interessati.

In particolare, le operazioni di versamento compiute dal Fei sul proprio conto prevedevano il versamento dei titoli da parte sua; il successivo incasso della somma da parte del Banco di Napoli presso i debitori; l'accredito dell'incasso, al netto di commissioni e spese, sul conto del Fei. Una parte dei titoli erano stati pagati dai debitori; altri non erano stati pagati ed erano stati protestati; in relazione a numerosi titoli versati dal Fei erano pervenute al Banco di Napoli segnalazioni e reclami. Per questo, l'Istituto, a scopo cautelativo, aveva aperto il conto n. 11/1, vi aveva depositato l'importo residuo del conto del Fei e aveva sporto denuncia. L'Autorità giudiziaria aveva sequestrato le somme. Il procedimento penale così originato era stato definito con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ascritti al Fei, di ricettazione, truffa tentata e consumata, giusta sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3 aprile 2007.

Con la citata ordinanza del 26 febbraio 2015, la Corte di appello, nel pronunciare il rigetto dell'opposizione a seguito di acquisizione dell'incarto processuale e di audizione del funzionario dipendente del Banco di Napoli, Giuseppe Viti Palma, osservava - sulla base di un'articolata esposizione della vicenda processuale e della evocazione del principio in base al quale la restituzione delle somme avrebbe presupposto la prova positiva dello *jus possidendi* non potendo essere basata sul semplice *favor possessionis* - che nel giudizio di cognizione, e, segnatamente, nella sentenza emessa in primo grado il 20 gennaio 2006 a seguito dell'annullamento solo per

violazione di norma processuale della prima sentenza del Tribunale di Napoli del 4 marzo 2002, era stata accertata la «*origine illecita dei titoli presentati all'incasso*» dal Fei e costui non aveva fornito la prova della conformità a diritto della sua disponibilità dei titoli stessi.

2. L'avv. Alfredo Guarino, difensore del Fei, ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il 25 giugno 2015, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce assenza di motivazione in ordine alla rilevanza e all'applicabilità nella vicenda in oggetto della sentenza emessa dalla Corte EDU il 29 ottobre 2013 nel ricorso n. 17475/09, Varvara c. Italia, espressamente richiamata nella discussione orale, come dal verbale di udienza del 26 febbraio 2015, nella parte in cui indica le conclusioni del difensore. La questione sollevata era se, in presenza di una prescrizione maturata prima della pronuncia di primo grado, come rilevato nella sentenza della Corte di cassazione in data 26 marzo 2010 di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello del 3 aprile 2007, limitatamente alle statuizioni civili, escluse, e quindi in assenza di alcuna affermazione di responsabilità neppure agli effetti civili, validamente assunta, potesse procedersi alla confisca delle somme sequestrate, alla luce della richiamata sentenza della Corte EDU.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU nonché degli artt. 27, secondo comma, e 117 Cost. In linea con quanto stabilito nella sopra richiamata sentenza della Corte EDU, l'assenza, nel caso ora in esame, di una legittima pronuncia di responsabilità penale precludeva la possibilità di disporre la confisca delle somme depositate sul conto corrente n. 11/1 del Banco di Napoli, provenienti da titoli portati all'incasso dal Fei, ma, in ipotesi accusatoria non verificata, sottratti ai legittimi creditori. La Corte di appello avrebbe dovuto disporre la revoca della confisca e la restituzione delle somme in favore del Fei.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 240, 323 cod. pen., 262 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova. La Corte di appello non ha considerato, secondo il ricorrente, che l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale la restituzione di somme presuppone la prova positiva dello *jus possidendi* e non può essere basata sul semplice *favor possessionis*, è stato contraddetto da altri arresti in base ai quali il

Garino

dissequestro è possibile qualora non sia accertata l'illiceità dell'acquisto. La motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica per travisamento del fatto, poiché nell'affermare che tutte le somme depositate sul conto sono relative a titoli di provenienza illecita, non tiene conto che le somme depositate sul conto non sono soltanto quelle relative a titoli contestati in quanto supposti di provenienza illecita o comunque falsificati, ma si riferiscono anche a titoli in ordine ai quali non vi è stata alcuna contestazione, come dichiarato dal funzionario del Banco di Napoli, Ernesto Perifano, in una delle fasi del processo di cognizione. Dagli atti di un'altra fase del medesimo processo, poi, emerge che furono ivi prodotte soltanto denunce o reclami relativi a determinati titoli. Inoltre, non hanno valore probatorio, a carico del Fei, le denunce acquisite nel processo di interesse in questa sede, provenienti dal Banco di Sicilia e dal Banco Popolare di Avellino, rispettivamente per milleduecentoquaranta e per settencentododici titoli, perché non vi è alcuna ulteriore acquisizione probatoria che possa far correlare i titoli portati all'incasso con quelle denunce. Oltretutto, la difesa aveva impugnato in quel processo la prova documentale in quanto priva di attestazione di conformità all'originale. Nel processo di cognizione, peraltro, era stata pronunciata l'assoluzione del Fei in relazione a due titoli, perché non era risultato alcun reclamo o altro atto da cui potesse ricavarsi un prova di responsabilità, e il teste Ernesto Perifano aveva affermato che erano cadute in sequestro somme relative a titoli non protestati né reclamati, ma poste dal Banco di Napoli nel conto n. 11/1 in compensazione rispetto a somme pagate al Fei dall'Istituto e successivamente oggetto di reclamo.



2.4. Secondo il ricorrente, conclusivamente, questa Corte di cassazione dovrebbe disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, sull'importo totale di seicentottantamiloni in vecchie lire portato dai titoli ritenuti di provenienza illecita posti all'incasso dal Fei, importo in misura prevalente già restituito agli aventi diritto, dovrebbe operare il dissequestro della somma di euro 71.200,05 o di euro 36.485,42 (secondo gli accertamenti dei giudici di merito nella varie fasi della complessa vicenda processuale), considerando che l'importo residuo sul conto corrente n. 11/1 è di euro 91.206,49, di cui solo le predette somme esenti da alcun reclamo.

3. Il Pubblico Ministero, nel chiedere il rigetto dell'impugnazione, come sopra già ricordato, ha affermato che il provvedimento ora

impugnato è coerente con il dato normativo e con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di restituzione di beni in sequestro, non potendo ipotizzarsi un *favor possessionis* che prescinda dallo *jus possidendi* ed essendo erroneo l'assunto del Fei, secondo il quale una parte degli assegni versati sul suo conto sarebbe stata di lecita provenienza.

4. Dopo il deposito della requisitoria del Pubblico Ministero, il difensore del ricorrente ne ha criticato le conclusioni con atto recante motivi nuovi datato 23 dicembre 2016, in cui si ribadiscono gli argomenti posti a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso per cassazione, con i quali si lamenta, rispettivamente sotto il profilo della mancata trattazione e del mancato accoglimento, da parte della Corte di appello, della doglianza esposta nell'opposizione e riguardante l'impossibilità, in relazione alla giurisprudenza della Corte EDU, di disporre la confisca di beni in carenza di condanna.

Le censure sono fondate.

La Corte di appello di appello di Napoli non si è confrontata con la sentenza emessa dalla Corte EDU il 29 ottobre 2013 nel ricorso n. 17475/09, Varvara c. Italia, che ha enunciato il principio di incompatibilità della confisca di un bene con la mancanza di una pronuncia condannatoria nei confronti del titolare dello stesso bene. Il giudice del merito, infatti, avrebbe dovuto chiarire quale peso avesse nel caso in esame il predetto principio, in base al quale la confisca di un bene che sia prodotto o prezzo del reato non può applicarsi nel caso di declaratoria di prescrizione del reato stesso, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, considerata, peraltro, la compiutasi prescrizione dei reati ipotizzati nel caso di specie ancor prima della valida sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20 gennaio 2006 dopo l'annullamento per nullità processuale della prima sentenza del medesimo Tribunale in data 4 marzo 2002, di cui si è detto.

2. Il terzo motivo di ricorso è infondato per la parte in cui lamenta violazione di legge, fondato per la parte in cui denuncia vizio motivazionale.

Donna

Non si ravvisa la violazione di legge indicata dal ricorrente, perché l'ordinanza ha sostenuto l'applicabilità al caso in esame dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrata e non confiscata deve fornire la prova rigorosa della esistenza di un suo diritto legittimo su di essa, non potendosi prescindere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dall'accertamento dello *jus possidendi* (Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014 - dep. 03/03/2015, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 262892; Sez. 1, n. 26475 del 09/06/2009 - dep. 25/06/2009, Russo, Rv. 244035; Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008 - dep. 28/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517); e ha ritenuto, quindi, superato l'orientamento in base al quale, per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate avanzata dal possessore proscioltto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello *jus possidendi* in capo al richiedente, ma è sufficiente il *favor possessionis* (Sez. 2, n. 26462 del 06/07/2005 - dep. 18/07/2005, P.M. in proc. Di Rocco ed altro, Rv. 231960).

Il profilo del motivo riguardante la motivazione va invece condiviso, come sopra anticipato.

In proposito, si ricorda che è compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv. 203428).

Nel caso di specie, detti vizi sono riscontrabili, poiché l'ordinanza impugnata, pur pregevole per l'impostazione generale e per la trattazione di molti dettagli in modo articolato, non ha dissipato l'oscurità che avvolge alcuni aspetti della complessa vicenda, rendendo quindi una motivazione insufficiente per tali punti. Così, l'ordinanza, nell'affermare che «*sul conto corrente n. 11/1, appositamente aperto dall'Istituto di credito, contrariamente a quanto sostenuto, sono stati accantonati solo ed esclusivamente gli importi degli effetti cambiari di verificata provenienza illecita o di dubbia provenienza*», per un verso omette di fornire una spiegazione adeguatamente approfondita delle ragioni dell'assunto; e per altro verso mostra di aver accomunato nella medesima valutazione, senza fornire idonea argomentazione, situazioni ben diverse, come la



«provenienza illecita» e la «provenienza dubbia». Inoltre, l'ordinanza afferma che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 gennaio 2006, ha accertato la provenienza illecita di tutti i titoli oggetto della contestata e ritenuta ricettazione, ma non chiarisce in base a quali elementi debba ritenersi che vi sia piena coincidenza fra detti titoli e quelli da cui derivano le somme ancora oggetto di sequestro. La Corte di appello avrebbe dovuto dimostrare di aver considerato le vicende dei titoli di «provenienza dubbia» ed avrebbe dovuto esplicitare, in primo luogo, quali erano i titoli per i quali non erano sorte o erano state risolte contestazioni. Con particolare riguardo ai titoli non reclamati da alcuno, il cui importo richiesto ora in restituzione dal Fei è indicato, al massimo, in euro 71.200,05, la Corte di appello avrebbe dovuto chiarire perché, pur in mancanza di contestazioni, e tenendo conto di quanto era risultato nel giudizio di cognizione, non poteva pervenirsi all'affermazione della regolarità del possesso in capo all'istante, e quindi alla sussistenza di un suo *jus possidendi*, alla luce dei principi che regolano la circolazione dei titoli di credito. La Corte di appello avrebbe dovuto poi dimostrare, mediante l'esposizione di notazioni più specifiche rispetto a quelle rassegnate nel provvedimento, di aver esaminato per tutti gli aspetti la deposizione, che aveva reputato necessaria, del funzionario dipendente del Banco di Napoli, Giuseppe Viti Palma, ed avrebbe dovuto verificare in modo preciso se le informazioni rese da costui chiariscano o meno i dubbi circa la sussistenza di un diritto del Fei ad ottenere quanto richiesto.

In definitiva, il discorso giustificativo reso dalla Corte di appello non è idoneo, in mancanza delle precisazioni indicate, a sostenere - con riguardo alla somma richiesta dal ricorrente ^{ed apoditticamente ritenuta} ~~siccome~~ oggetto di accertata illecita provenienza - la decisione di rigetto della richiesta di costui.

3. Per le ragioni esposte (omessa analisi dell'impatto della sentenza suddetta della Corte EDU e carenza di motivazione sulle somme rimaste vincolate pur nel mancato accertamento della loro illecita provenienza), l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che svolgerà nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati e stabilirà se possa essere accolta la richiesta di restituzione avanzata dal Fei, nei limiti delle somme richieste.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, 20 gennaio 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luis Fedrizio Menar

IL PRESIDENTE

G. Manzoni

